

## **IL PRINCIPIO DEL RISULTATO: PRIME APPLICAZIONI GIURISPRUDENZIALI**

Il principio del risultato nella materia degli appalti pubblici ha dato luogo ad un vivace dibattito dottrinale, diviso tra chi afferma che questo non sia altro che una codificazione di un principio generale del diritto amministrativo già applicato a livello processuale nella contrattualistica pubblica (principio di strumentalità delle forme) e chi invece vi attribuisce una portata innovativa volta a creare un'amministrazione di risultato più che di mezzi.

Le prime applicazioni giurisprudenziali del principio non consentono di prendere una posizione netta in merito, osservandosi alcune pronunce che limitano la portata innovativa del principio e altre invece che lo considerano la chiave risolutiva di alcune controversie.

Il presente documento contiene le massime delle principali sentenze che hanno fatto applicazione del principio per consentire di analizzare più agevolmente il percorso evolutivo e interpretativo che si sta configurando in giurisprudenza con la creazione di alcuni contrasti giurisprudenziali (ad esempio in materia di sopralluogo) che ne evidenziano la duttilità.

Per ragioni di spazio non è stato possibile inserire il testo integrale delle sentenze, che l'autore si rende disponibile a trasmettere a chi eventualmente ne abbia interesse, fermo restando che per ogni pronuncia è presente un collegamento ipertestuale che consente di

Il principio del risultato: prime applicazioni giurisprudenziali – A cura del dott.  
Vincenzo Laudani

visualizzare il testo integrale nella versione pubblicata sul sito della  
giustizia amministrativa.

E' possibile contattare l'autore mediante LinkedIn  
(<https://www.linkedin.com/in/vincenzo-laudani-01b521166/>) o  
mail ([vincenzolaudani@hotmail.it](mailto:vincenzolaudani@hotmail.it) / [vlaudani2@gmail.com](mailto:vlaudani2@gmail.com)).

## Sommario

IN BASE AL PRINCIPIO DEL RISULTATO IL CONTRAENTE PRIVATO HA L'OBBLIGO DI CONTESTARE TEMPESTIVAMENTE GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO PUBBLICO .....	6
TAR Lazio, sez. I-quater, 25.3.2024 n. 5834 .....	6
E' COERENTE CON IL PRINCIPIO DEL RISULTATO LA SCELTA DELL'AMMINISTRAZIONE DI REVOCARE UNA GARA CHE POTREBBE CONDURRE ALL'ACQUISIZIONE DI PRODOTTI FORMALMENTE CONFORMI ALLE PREVISIONI DELLA LEX SPECIALIS MA NON RISPONDENTI ALLE ESIGENZE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	9
TAR Lazio, sez. I-bis, 12.3.2024 n. 5004.....	9
IL PRINCIPIO DEL RISULTATO E' RECESSIVO RISPETTO ALLE ESIGENZE CONCORRENZIALI SOTTESE AL VINCOLO DI AGGIUDICAZIONE .....	11
Cons. Stato, sez. III, 5.3.2024 n. 2149 .....	11
IL PRINCIPIO DEL RISULTATO SI APPLICA ANCHE ALLE PROCEDURE SOGGETTE AL CODICE APPALTI DEL 2016 E SVOLGE LA DUPLICE FUNZIONE DI GIUNGERE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO NEL MODO PIU' RAPIDO E CORRETTO E DI CONSEGUIRE NELLE FASE ESECUTIVA IL RISULTATO ECONOMICO NEI TEMPI PROGRAMMATI E CON LE MODALITA' TECNICHE PIU' IDONEE .....	12
Cons. Stato, sez. V, 27.2.2024 n. 1924 .....	12
IL PRINCIPIO DEL RISULTATO RENDE RECESSIVI E NON ACCOGLIBILI I FORMALISMI CHE NON CORRISPONDANO A ILLEGITTIMITA' CHE CONCRETAMENTE NON GARANTISCANO IL CORRETTO ESPLETAMENTO DELL'APPALTO .....	14
TAR Campania, sez. I, 25.3.2024 n. 1910.....	14
IL PRINCIPIO DEL RISULTATO NON PUO' CONFLIGGERE CON QUELLO DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI.....	17
Cons. Stato, sez. V, 12.4.2024 n. 1372 .....	17
APPALTO INTEGRATO: LA SOSTITUZIONE DEL PROGETTISTA INDICATO E' AMMESSA CON L'UNICO LIMITE DELLA IMMODIFICABILITA' DEL CONTENUTO	

SOSTANZIALE DELL’OFFERTA, DOVENDOSI DARE PREVALENZA ALLA NATURA E ALLA TIPOLOGIA DELL’OFFERTA RISPETTO ALL’IDENTITA’ DEGLI OPERATORI ECONOMICI .....	18
TAR Campania, Salerno, sez. I, 28.2.2024 n. 541 .....	18
IL PRINCIPIO DEL RISULTATO COSTITUISCE L’INTERESSE PRIMARIO DEL CODICE E LIMITA LA DISCREZIONALITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE.....	20
TAR Puglia, Lecce, sez. I, 15.3.2024 n. 386 .....	20
LA LEX SPECIALIS DI GARA E LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI APPALTO VANNO PRESERVATI SE NON SUSSISTONO PREMINENTI RAGIONI DI TUTELA DEL PRIVATO .....	21
TAR Campania, sez. I, 15.1.2024 n. 377 .....	21
IL PRINCIPIO DEL RISULTATO OSTA AD ESCLUSIONI FONDATE SULLA RICHIESTA DEL CONCORRENTE, RIVOLTA ALLA STAZIONE APPALTANTE, DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO DI SOMME DOVUTE.....	24
TAR Calabria, Reggio Calabria, 12.2.2024 n. 122 .....	24
IN BASE AL PRINCIPIO DI RISULTATO LA STAZIONE APPALTANTE E’ TENUTA A VALUTARE DOCUMENTI DI OFFERTA TECNICA INSERITI NELLA BUSTA AMMINISTRATIVA.....	26
TAR Lazio, sez. II, 11.12.2023 n. 18735.....	26
IL PRINCIPIO DEL RISULTATO E’ VOLTO NON SOLO ALLA RAPIDITA’ E ALL’ECONOMICITA’ MA ANCHE ALLA QUALITA’ DELLA PRESTAZIONE OGGETTO DI AGGIUDICAZIONE, QUALITA’ GARANTITA ANCHE DAI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, CON CONSEGUENTE LEGITTIMITA’ DELL’ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE CHE ABBAIA PRESENTATO LA MIGLIORE OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA MA NON ABBAIA COMPROVATO IL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI DALLA NORMATIVA DI GARA.....	28
Cons. Stato, sez. III, 29.12.2023 n. 11322.....	28
IL PRINCIPIO DEL RISULTATO SI APPLICA ANCHE A MATERIE DIVERSE DAGLI APPALTI PUBBLICI.....	31
TAR Lazio, sez. III-stralcio, 27.6.2023 n. 10825 .....	31

IL FORMALISMO DELLE PROCEDURE DI GARA PREVALE OGNIQUALVOLTA ESSO SIA NECESSARIO PER GARANTIRE LA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI ...	34
Cons. Stato, sez. III, 15.11.2023 n. 9812 .....	34
IL PRINCIPIO DEL RISULTATO RADICA IL DIRITTO DELLA STAZIONE APPALTANTE A NON AGGIUDICARE LA PROCEDURA DI GARA PER INIDONEITA' DELLE OFFERTE TECNICHE PRESENTATE.....	38
TAR Campania, sez. III, 10.10.2023 n. 5528.....	38
IL PRINCIPIO DEL RISULTATO COSTITUISCE CODIFICAZIONE DEL PRINCIPIO DI STRUMENTALITA' DELLE FORME GIA' PRESENTE NELL'ORDINAMENTO E DI CUI SI E' FATTA COSTANTE APPLICAZIONE NELLA MATERIA DELLA CONTRATTUALISTICA PUBBLICA.....	41
Cons. Stato, sez. IV, 20.4.2023 n. 4014 .....	41
IL RISULTATO DEVE ESSERE INTESO QUALE RISULTATO VIRTUOSO E VIENE RAGGIUNTO ANCHE SELEZIONANDO OPERATORI ECONOMICI AFFIDABILI CHE NON VIOLINO PRESCRIZIONI DELLA LEX SPECIALIS DI GARA, COME LE DISPOSIZIONI RELATIVE AL SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO E AI TEMPI DI INOLTRE DELLA RELATIVA RICHIESTA.....	43
TAR Sicilia, Catania, sez. III, 12.12.2023 n. 3738.....	43
IL PRINCIPIO DEL RISULTATO NON OBBLIGA LA STAZIONE APPALTANTE A VALUTARE I GIUSTIFICATIVI PREVENTIVI DI OFFERTA .....	48
TAR Lombardia, sez. II, 28.9.2023 n. 2171 .....	48
IL SOCCORSO PROCEDIMENTALE NON COSTITUISCE UNA FACOLTA' MA UN OBBLIGO PER LA STAZIONE APPALTANTE OGNI QUALVOLTA SIA NECESSARIO PER SANARE IRREGOLARITA' CHE POTREBBERO IMPEDIRE DI SELEZIONARE IL MIGLIORE OFFERENTE .....	49
TRGA Bolzano, 25.10.2023 n. 316 .....	49

## IN BASE AL PRINCIPIO DEL RISULTATO IL CONTRAENTE PRIVATO HA L'OBBLIGO DI CONTESTARE TEMPESTIVAMENTE GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO PUBBLICO

[TAR Lazio, sez. I-quater, 25.3.2024 n. 5834](#)

<<Il quadro indiziario che emerge dagli atti – l'unico di cui l'A.n.a.c. possa servirsi per giungere ad un giudizio di “*manifesta infondatezza*” della segnalazione e, quindi, anche l'unico che possa utilizzare il giudice amministrativo ai fini della verifica della legittimità del provvedimento di annotazione – depone, tuttavia, a favore di una probabile tardività dei rilievi formulati dall'appaltatore nei confronti del progetto esecutivo, tenuto conto che la consegna delle aree alla Frimat S.p.a. è avvenuta il 5 novembre 2019, da cui decorreva il termine di esecuzione di 365 giorni, e che le difficoltà connesse ai lavori di scavo sono state rappresentate per la prima volta in data 19 febbraio 2020, quindi, al netto della sospensione tra l'11 novembre 2019 e il 16 dicembre 2019 “*a causa di eccezionali eventi metereologici*” e delle festività natalizie, dopo oltre quarantacinque giorni.

7.6. Costituisce, infatti, principio immanente alla disciplina dei rapporti tra appaltatore e committente pubblico quello che pone a carico del primo sia un particolare “dovere cognitivo” delle condizioni richieste ai fini della corretta esecuzione dell’appalto sia l’onere di contestare tempestivamente gli atti di esercizio del potere direttivo intestato al secondo, quali aspetti del più generale obbligo rafforzato di cooperazione che grava sul contraente privato, funzionale al contenimento dei tempi per la realizzazione dell’opera, oggi positivizzato nel principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023. Ne sono chiara espressione tutti quegli istituti deputati a prevenire, laddove possibile, ovvero a risolvere celermente, negli altri casi, i contrasti che insorgono tra le parti allorché la realtà in cui si trova concretamente ad operare l’impresa non coincida con la rappresentazione che della stessa sia contenuta nei documenti predisposti dalla stazione appaltante, come dimostrano le norme sull’inammissibilità delle riserve su progetti validati, di cui all’art. 205, co. 2, del d.lgs. 50/2016 (oggi art. 210, co.2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), e quelle sulla consegna dei lavori e sulle riserve, di cui agli artt. 5 e 9 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 (oggi artt. 3 e 7 dell’allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023), che sottopongono le eccezioni dell’appaltatore ad un rigido sistema di decadenze.

7.6.1. Con particolare riferimento all'ipotesi in cui l'operatore economico lamenti errori o carenze del progetto, è stato, poi, osservato che *“Nell'appalto, sia pubblico che privato, rientra tra gli obblighi dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso, sicché la scoperta in corso d'opera di peculiarità geologiche del terreno tali da impedire l'esecuzione dei lavori, non può essere invocata dall'appaltatore per esimersi dall'obbligo di accertare le caratteristiche idrogeologiche del terreno sul quale l'opera deve essere realizzata e per pretendere una dilazione o un indennizzo, essendo egli tenuto a sopportare i maggiori oneri derivanti dalla ulteriore durata dei lavori, restando la sua responsabilità esclusa solo se le condizioni geologiche non siano accertabili con l'ausilio di strumenti, conoscenze e procedure normali”* (Cass. civ., Sez. I, Ord. 26 febbraio 2020, n. 5144)>>

E' COERENTE CON IL PRINCIPIO DEL  
RISULTATO LA SCELTA  
DELL'AMMINISTRAZIONE DI REVOCARE UNA  
GARA CHE POTREBBE CONDURRE  
ALL'ACQUISIZIONE DI PRODOTTI  
FORMALMENTE CONFORMI ALLE  
PREVISIONI DELLA LEX SPECIALIS MA NON  
RISPONDENTI ALLE ESIGENZE DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

TAR Lazio, sez. I-bis, 12.3.2024 n. 5004

<<e predette criticità hanno fatto sì che, pur trattandosi di una gara bandita sulla base del criterio del prezzo più basso, in relazione a prodotti che avrebbero dovuto presentare requisiti standardizzati rigorosamente predeterminati, siano stati offerti in concreto apparecchi di sanificazione con caratteristiche molto differenziate tra loro, senza l'effettiva possibilità di stabilire quali tra tali dispositivi meritassero l'esclusione.

L'Amministrazione è pervenuta quindi ragionevolmente alla decisione di revocare la gara, in vista della sua riedizione con l'indicazione di requisiti più chiari e idonei a selezionare in

modo univoco prodotti effettivamente rispondenti alle esigenze da soddisfare.

In questa prospettiva, la scelta operata si pone in linea con il principio del risultato, previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e costituente un supporto interpretativo anche al fine di risolvere controversie relative alla disciplina previgente (Cons. Stato, Sez. V, 27 febbraio 2024, n. 1924). Tale principio non sarebbe osservato, infatti, ove l'Amministrazione portasse a termine la gara sulla base dell'attuale *lex specialis*, correndo il rischio di acquistare prodotti che potrebbero rivelarsi del tutto inutili>>

## IL PRINCIPIO DEL RISULTATO E' RECESSIVO RISPETTO ALLE ESIGENZE CONCORRENZIALI SOTTESE AL VINCOLO DI AGGIUDICAZIONE

Cons. Stato, sez. III, 5.3.2024 n. 2149

<<Il vincolo di aggiudicazione serve a rendere effettivo l'obbligo di suddivisione in lotti dei grandi appalti, che l'art. 51, comma 1, collega direttamente "al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese".

Ciò non vuol dire che detto vincolo non possa avere anche altre finalità, connesse con il principio del buon andamento, ovvero del risultato utile, come ad esempio quella di migliorare la qualità della prestazione, evitando che un medesimo operatore sia contemporaneamente impegnato su troppi lotti.

Tuttavia, dette finalità ulteriori, che del resto l'Amministrazione potrebbe perseguire anche con altri strumenti (in primis attraverso una dettagliata prescrizione delle specifiche tecniche e qualitative dell'appalto), devono ritenersi recessive rispetto alla finalità pro-concorrenziale che permea il vincolo, imponendo una lettura sistematica e congiunta del comma 3 e del comma 1 dell'art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016>>

# IL PRINCIPIO DEL RISULTATO SI APPLICA ANCHE ALLE PROCEDURE SOGGETTE AL CODICE APPALTI DEL 2016 E SVOLGE LA DUPLICE FUNZIONE DI GIUNGERE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO NEL MODO PIU' RAPIDO E CORRETTO E DI CONSEGUIRE NELLE FASE ESECUTIVA IL RISULTATO ECONOMICO NEI TEMPI PROGRAMMATI E CON LE MODALITA' TECNICHE PIU' IDONEE

Cons. Stato, sez. V, 27.2.2024 n. 1924

<<17.2. Non è superfluo osservare, nonostante la procedura sia stata indetta nella vigenza del d.lgs. 50/2016, che l'operato della stazione appaltante è perfettamente in linea col principio del risultato previsto dall'art. 1 del d.lgs. 36/2023.

17.3. Questa Sezione ha già utilizzato disposizioni del d.lgs. 36/2023 come supporto interpretativo idoneo a risolvere controversie inerenti il d.lgs. 50/2016 (Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giugno 2023, n. 5665).

17.4. L'art. 1 è collocato in testa alla disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici ed è principio ispiratore della stessa, sovraordinato agli altri. Si tratta di un principio

considerato quale valore dominante del pubblico interesse da perseguire attraverso il contratto e che esclude che l'azione amministrativa sia vanificata ove non si possano ravvisare effettive ragioni che ostino al raggiungimento dell'obiettivo finale che è:

- a) nella fase di affidamento giungere nel modo più rapido e corretto alla stipulazione del contratto;
- b) nella fase di esecuzione (quella del rapporto) il risultato economico di realizzare l'intervento pubblico nei tempi programmati e in modo tecnicamente perfetto>>

## IL PRINCIPIO DEL RISULTATO RENDE RECESSIVI E NON ACCOGLIBILI I FORMALISMI CHE NON CORRISPONDANO A ILLEGITTIMITA' CHE CONCRETAMENTE NON GARANTISCANO IL CORRETTO ESPLETAMENTO DELL'APPALTO

TAR Campania, sez. I, 25.3.2024 n. 1910

<<Viene poi dedotto che la mandataria Hypro ha dichiarato nel DGUE di voler subappaltare le prestazioni relative alle attività specialistiche di cui trattasi, allegando una “dichiarazione di disponibilità” della dott.ssa Sara Marino, ancorché per prestazioni di carattere progettuale il subappalto non sia consentito dall’art. 31, co. 8, del d.lgs. n. 50/2016 (ad eccezione di indagini geologiche, geotecniche e sismiche, di sondaggi, rilievi e misurazioni).

Si deduce ancora che i progettisti, non partecipanti alla gara, non sono abilitati a ricorrere al subappalto né all’avvalimento.

Le censure sono destituite di fondamento.

L’archeologo dott.ssa Marino compare nel gruppo di lavoro, quale consulente esterno, come emerge dalla domanda di partecipazione della Hypro (doc. 39 della produzione ACaMIR del 5/9/2023) e dalla dichiarazione di impegno del

legale rappresentante della Società all'affidamento dell'incarico, con correlata dichiarazione della professionista di garantirne lo svolgimento, in maniera vincolante e irrevocabile (doc. 40).

A fronte di tali acquisizioni documentali agli atti della gara, non è rappresentabile l'omessa inclusione della figura nel gruppo di lavoro, né sostenibile (come evidenziato nella memoria difensiva di parte ricorrente del 16/9/2023) che i progettisti avrebbero dovuto essere nominativamente indicati dal concorrente, non designabili dalla Società mandataria delle prestazioni di progettazione.

Trattasi di un argomento di natura formalistica, non avente fondamento nelle previsioni del disciplinare, che si scontra con l'ottica sostanziale che deve presiedere alla fissazione delle regole di gara e che deve uniformarsi al rispetto del principio del risultato (ora fissato dall'art. 1 del nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con il d.lgs. n. 36/2023), valevole come criterio orientativo per garantire il conseguimento dell'obiettivo dell'azione pubblica, facendo recedere tutti quei formalismi che non corrispondono a illegittimità che concretamente non garantiscano il corretto espletamento dell'appalto.

In questi termini, posto che la figura dell'archeologo è stata prevista ed è garantito l'assolvimento dell'incarico con l'impegno irrevocabile del professionista, ogni disputa intorno alle modalità di affidamento (peraltro, come detto,

senza riscontro nelle previsioni della legge di gara) si mostra  
priva di pregio.

Nello stesso senso, sono inconferenti le addotte e  
indimostrate circostanze secondo cui si verserebbe, nella  
specie, in ipotesi di affidamento in subappalto non  
consentito o di avalimento non dimostrato>>

## IL PRINCIPIO DEL RISULTATO NON PUO' CONFLIGGERE CON QUELLO DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI

Cons. Stato, sez. V, 12.4.2024 n. 1372

<<Né, in seguito all'accertamento da parte della stazione appaltante del mancato possesso del requisito speciale di capacità tecnico professionale per come dichiarato dal concorrente nell'offerta, era esigibile l'esperimento del soccorso istruttorio, atteso che: *“non è ... consentito il soccorso istruttorio attivato non tanto per integrare e chiarire la documentazione prodotta a comprova della dichiarazione, ma per rettificare il contenuto della dichiarazione medesima nella sua integralità”* (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2021, n. 1540).

Ed invero, nell'ambito del settore dell'evidenza pubblica, i principi del *favor participationis* e del risultato non possono mai confliggere con il principio della *par condicio* fra i concorrenti>>

## APPALTO INTEGRATO: LA SOSTITUZIONE DEL PROGETTISTA INDICATO E' AMMESSA CON L'UNICO LIMITE DELLA IMMODIFICABILITA' DEL CONTENUTO SOSTANZIALE DELL'OFFERTA, DOVENDOSI DARE PREVALENZA ALLA NATURA E ALLA TIPOLOGIA DELL'OFFERTA RISPETTO ALL'IDENTITA' DEGLI OPERATORI ECONOMICI

TAR Campania, Salerno, sez. I, 28.2.2024 n. 541

<<2.2.6. Sul punto, va richiamata la nuova disciplina dettata dal d.lgs. 36/2023, in materia di appalti integrati di progettazione ed esecuzione di lavori, che all'articolo 44, comma 3, prescrive un principio di particolare specializzazione professionale nei confronti degli operatori da ammettere alle procedure di affidamento di suddetti appalti integrati, stabilendo che: *«gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La qualificazione per la progettazione*

*comprende anche l'uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione*». Nella già citata Relazione del Consiglio di Stato si legge sul punto che tale particolare specializzazione professionale impone ai concorrenti ad una procedura di gara per l'affidamento di un appalto integrato di possedere in proprio i requisiti prescritti per i progettisti o, in mancanza, di avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta «*e, quindi, da individuare preventivamente nella compagine che partecipa alla gara*», ovvero, in alternativa, partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Ne discende che, dato il rilievo attribuito in astratto dalla normativa richiamata alla figura dei progettisti nell'ambito degli appalti integrati, appare opportuna la verifica in concreto dell'incidenza della loro modifica sul contenuto sostanziale dell'offerta. In tal modo, si rispetta l'intenzione del legislatore di valorizzare l'importanza della natura e tipologia dell'offerta oggetto di valutazione, più che l'identità degli operatori economici concorrenti, in ossequio al principio del risultato, la cui realizzazione è garantita dalla concorrenza tra gli operatori economici, così come sancito nell'articolo 1 del nuovo Codice dei contratti pubblici>>

## IL PRINCIPIO DEL RISULTATO COSTITUISCE L'INTERESSE PRIMARIO DEL CODICE E LIMITA LA DISCREZIONALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE

TAR Puglia, Lecce, sez. I, 15.3.2024 n. 386

<<5.5. Dunque, sebbene il Codice abbia aumentato gli spazi di discrezionalità dell'Amministrazione, prevedendo, nello specifico, al comma 3 dell'art. 10, che le stazioni appaltanti *“possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto...”* (si veda sul punto anche l'art. 103, che permette alle stazioni appaltanti di richiedere ulteriori requisiti per la partecipazione a procedure di affidamento di lavori di rilevante importo), vi sono casi in cui invece la discrezionalità viene ridotta: ciò accade quando il legislatore ritiene necessario limitare detti spazi di discrezionalità rispetto all'interesse pubblico primario del Codice, e cioè rispetto al principio del risultato>>

## LA LEX SPECIALIS DI GARA E LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI APPALTO VANNO PRESERVATI SE NON SUSSISTONO PREMINENTI RAGIONI DI TUTELA DEL PRIVATO

TAR Campania, sez. I, 15.1.2024 n. 377

<<4.2.3. Infine, preme al Collegio rappresentare che la conclusione raggiunta si coniuga con il principio del risultato che, ancorché fissato ora dall'art. 1 del nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con il d.lgs. n. 36/2023 (*“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”*) può valere come criterio orientativo per i casi, come quello all'esame, in cui debba essere risolto il dubbio sulla sorte della legge di gara, che non può dirsi assolutamente mancante di prescrizioni inderogabili.

Detto principio (valevole quale criterio orientativo che, per sua natura, è suscettibile di essere adottato anche per le procedure di appalto non rette dal d.lgs. n. 36/2023) può essere declinato in termini che pongano l'accento

sull'esigenza di privilegiare l'effettivo e tempestivo conseguimento degli obiettivi dell'azione pubblica, prendendo in considerazione i fattori sostanziali dell'attività amministrativa, escludendo che la stessa sia vanificata, in tutti quei casi in cui non si rinvergono obiettive ragioni che ostino al suo espletamento.

In tale ottica, può quindi nella specie affermarsi che vada mantenuta la legge di gara e garantito lo svolgimento della procedura di appalto, poiché a tale risultato non si frappongono esigenze dettate dalla preminente tutela delle ragioni del concorrente, la cui posizione sia stata ingiustificatamente lesa (atteso che, come si è detto, in ragione della formulazione specifica degli atti di gara, l'operatore economico non potesse dirsi inconsapevole delle modalità attraverso cui formulare la propria offerta).

In altri termini, nell'analisi dei casi concreti va considerata l'esigenza di garantire il conseguimento dell'obiettivo dell'azione pubblica (con il riconoscimento del prioritario interesse al pronto raggiungimento delle finalità dell'appalto), essendo destinati a recedere quei formalismi ai quali non corrisponda una concreta ed effettiva esigenza di tutela del privato>>

Il principio del risultato: prime applicazioni giurisprudenziali – A cura del dott.  
Vincenzo Laudani

## IL PRINCIPIO DEL RISULTATO OSTA AD ESCLUSIONI FONDATE SULLA RICHIESTA DEL CONCORRENTE, RIVOLTA ALLA STAZIONE APPALTANTE, DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO DI SOMME DOVUTE

TAR Calabria, Reggio Calabria, 12.2.2024 n. 122

<<11. Tanto premesso, è indubbio che, una volta avviata una indagine di mercato, il Comune di Bagnara non avrebbe legittimamente potuto pretermettere l'unica offerta proposta dalla ricorrente sulla scorta dell'esclusiva considerazione che quest'ultima aveva richiesto - come era suo diritto - il pagamento del corrispettivo di lavori commissionati, in passato, dalla stessa amministrazione, senza che questa ne avesse mai contestato il corretto svolgimento.

Ed invero, siffatta pretesa giustificazione, lungi dal tradursi in una valutazione di eventuale inidoneità tecnico-professionale della società ricorrente ad eseguire i lavori di manutenzione oggetto di affidamento, si sostanzia, a ben vedere, in un'inaccettabile "sanzione" espulsiva correlata all'esercizio di un diritto di credito non contestato ed addirittura riconosciuto dallo stesso Comune di Bagnara (il quale, nelle more del giudizio, ha addirittura invitato la ricorrente a soprassedere dalla prosecuzione della cd.

mediazione, avendo all'uopo avviato il procedimento del riconoscimento del corrispondente debito fuori bilancio).

La contestata pretermissione della società istante dall'indagine di mercato, nei termini in cui è stata motivata, viola dunque pesantemente i “*principi generali*” di cui al Libro I, parte I del Codice, comunque applicabili anche nella fattispecie in esame, tra cui quelli di reciproca buona fede e tutela dell'affidamento (art. 5), del *favor participationis* e di *par condicio* tra i partecipanti (art. 10) nonché gli stessi principi della fiducia e del risultato, declinati nel principio di un'azione amministrativa trasparente e corretta, di cui agli artt. 1 e 2 del predetto Codice, a torto invocati a sostegno dell'*agere* pubblico (cfr. giurisprudenza formatasi in vigenza del precedente Codice Appalti, tra cui T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 01/09/2020, n. 3709)>>

## IN BASE AL PRINCIPIO DI RISULTATO LA STAZIONE APPALTANTE E' TENUTA A VALUTARE DOCUMENTI DI OFFERTA TECNICA INSERITI NELLA BUSTA AMMINISTRATIVA

TAR Lazio, sez. II, 11.12.2023 n. 18735

<<27. Nè può dirsi che detta Certificazione fosse da considerarsi *tamquam non esset* soltanto perché inserita (per mera svista) nella busta amministrativa anziché in quella tecnica. Tale rilievo contrasta con la direttiva antiformalistica che permea l'istituto del soccorso istruttorio e procedimentale (nonché con il principio del risultato che innerva l'intera disciplina legale sugli affidamenti pubblici). Ne discende che la stazione appaltante ben può basarsi - al fine di rilevare eventuali ambiguità o incertezze non soltanto della documentazione amministrativa ma anche dell'offerta tecnica - sull'intero *corpus* di documenti trasmessi dall'operatore economico (*id est* documentazione amministrativa, offerta tecnica, offerta economica), fermo restando l'obbligo di rispettare i surrichiamati vincoli riguardanti il rapporto tra fase di valutazione dell'offerta

tecnica e fase di valutazione dell'offerta economica (vincoli che però non vengono in rilievo nel caso di specie)>>

**IL PRINCIPIO DEL RISULTATO E' VOLTO NON SOLO ALLA RAPIDITA' E ALL'ECONOMICITA', MA ANCHE ALLA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE OGGETTO DI AGGIUDICAZIONE, QUALITA' GARANTITA ANCHE DAI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, CON CONSEGUENTE LEGITTIMITA' DELL'ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE CHE ABBIA PRESENTATO LA MIGLIORE OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA MA NON ABBIA COMPROVATO IL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI DALLA NORMATIVA DI GARA**

[Cons. Stato, sez. III, 29.12.2023 n. 11322](#)

<<Il problema della dimostrazione – secondo le modalità richieste – del requisito qualitativo non è dunque un problema di forma, ma di sostanza.

Se si ha consapevolezza di tutto ciò, ne consegue l'improprietà del richiamo alla nozione di risultato, anche alla luce del significato ad essa attribuito dal sopravvenuto d. lgs.

n. 36 del 2023: questa infatti non ha riguardo unicamente alla rapidità e alla economicità, ma anche alla qualità della prestazione (nel senso sopra riferito).

Il richiamo alla nozione di risultato integra i parametri di legittimità dell'azione amministrativa con riguardo ad una categoria che implica verifiche sostanziali e non formali, di effettività del raggiungimento degli obiettivi (di merito, e di metodo) oltre che di astratta conformità al paradigma normativo.

Nel caso di specie il risultato sotteso alla commessa riguarda, per precisa scelta dell'amministrazione committente, non la prestazione del servizio di ristorazione scolastica in quanto tale, ma quella relativa ad un servizio caratterizzato dalla conformità a politiche ambientali per lo sviluppo sostenibile.

Il fatto che l'operatore economico non possedesse il requisito richiesto (secondo le regole relative allo stesso) esclude, all'opposto di quanto auspicato dall'appellante, che la selezione della sua offerta potesse rappresentare un risultato conforme alla tutela degli interessi sottesi alla commessa pubblica, come cristallizzati nella legge di gara, o addirittura la "migliore offerta" in un'ottica di risultato>>

Il principio del risultato: prime applicazioni giurisprudenziali – A cura del dott.  
Vincenzo Laudani

## IL PRINCIPIO DEL RISULTATO SI APPLICA ANCHE A MATERIE DIVERSE DAGLI APPALTI PUBBLICI

TAR Lazio, sez. III-stralcio, 27.6.2023 n. 10825

<<6.1. Secondo il ricorrente i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi in quanto non sono stati assistiti in sede procedimentale dalla previa diffida volta a consentire la regolarizzazione delle carenze asseritamente riscontrate dal Collegio Ispettivo (cfr. il primo motivo di ricorso reca: *“Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 c. 4. L. 10 marzo 2000, n. 62. Violazione e/o falsa applicazione dell’art., c. 3, Decreto del Ministro P.I. 29 novembre 2007, n. 267. Violazione e/o falsa applicazione L. art. 5.4 del Decreto del MIUR 10 ottobre 2008, n.83. Violazione e/o falsa applicazione della circolare ministeriale n. 31 di cui al prot. n. 861 del 18 marzo 2003. Eccesso di potere per violazione dei principi del giusto procedimento e di imparzialità, nonché dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Carezza assoluta di indicazione di prescrizioni e, soprattutto di motivazione. Travisamento dei fatti e sviamento di potere.”*).  
6.2. Al riguardo deve concordarsi con quanto sottolineato negli atti difensionali del ricorrente, laddove si evidenzia che l’omissione di cui sopra non rappresenta un vizio unicamente formale.

Difatti, la circostanza che nel procedimento sia completamente mancata tale fase, prevista dall'ordinamento per scongiurare che eventuali carenze sanabili possano portare a un esito perentorio come la revoca della parità scolastica già riconosciuta a un istituto, rappresenta un *vulnus* consistente al principio del contraddittorio procedimentale, elemento essenziale e predicato della buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost..

Inoltre, la concessione del beneficio della regolarizzazione: (i) risponde alla necessità di evitare che vengano meno realtà scolastiche su cui comunque l'amministrazione ha già in precedenza esercitato funzioni amministrative concedendo l'accreditamento; (ii) applica i principi di proporzionalità, di libertà di insegnamento (art. 33 Cost.) e di libera iniziativa economica (art. 41 Cost.); (iii) consente di rispondere alla domanda di istruzione che viene dalla società e che non sempre trova riscontro nelle esistenti strutture pubbliche o private.

Sotto tale profilo l'interruzione drastica del percorso di istruzione degli studenti è una circostanza che, nella misura del ragionevole, occorre evitare, bilanciando l'interesse alla continuità didattica con quello inerente all'osservanza delle prescrizioni dettate a tutela della medesima comunità scolastica.

In questo senso la pertinente normativa prevede la necessaria previa diffida a regolarizzare, in applicazione avanzata del “principio della fiducia” e del “principio del risultato”, precipitati dei superiori paradigmi costituzionali in precedenza citati e qui richiamati solo al fine di sintetizzare l’orizzonte esegetico in cui il Collegio ritiene di inquadrare la vicenda in esame>>

## IL FORMALISMO DELLE PROCEDURE DI GARA PREVALE OGNIQUALVOLTA ESSO SIA NECESSARIO PER GARANTIRE LA PARCONDIZIONE TRA I CONCORRENTI

Cons. Stato, sez. III, 15.11.2023 n. 9812

<<2.1. Il criterio di soluzione di tale contrasto è rappresentato, ad avviso del Collegio, dal “principio del risultato”, reso di recente esplicito dal nuovo codice dei contratti pubblici del 2023, ma già immanente nel sistema, in base al quale la tutela della concorrenza e del mercato non deve trasmodare in un pregiudizio per la causa finale e per l’oggetto diretto e principale della tutela approntata dalla disciplina di settore, costituiti *“dall’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”*, come recita l’attuale art. 1 del nuovo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, in quanto *“La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti”*. Il principio del risultato costituisce, peraltro, attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione

amministrativa e chiarisce che la procedura e la forma sono un mezzo, non il fine della disciplina.

2.2. Ciò non significa, naturalmente, che la tutela della concorrenza e del mercato possa essere trascurata o non debba essere adeguatamente perseguita. Il “formalismo” delle procedure di gara, infatti, si impone e prevale ogni qual volta sia in discussione la partecipazione delle imprese del settore ad armi pari al concorso per conseguire le commesse pubbliche.

2.3. Nel caso di specie in esame non viene in rilievo alcun profilo di diretta attinenza alla partecipazione e all'ammissione delle imprese alla selezione per cui è causa, ma si controverte esclusivamente sull'attribuzione di punteggi aggiuntivi per la qualità dei prodotti offerti. Nel caso di specie, inoltre, risulta incontrovertibile che il contestato metodo di accertamento del possesso della caratteristica tecnica preferenziale del prodotto, basato sulle risultanze della scheda tecnica, è stato adottato in modo uniforme per tutti gli operatori partecipanti, e risulta parimenti incontrovertibile che il quanto offerto dalla società appellata possiede in grado maggiore, rispetto a quello offerto dall'appellante, la caratteristica tecnica preferenziale concernente il peso.

2.4. Certamente, in qualche modo del tutto indiretto, guardando alla prima censura dedotta dalla società appellante principale, anche la mancata presentazione, da

parte dell'impresa aggiudicataria, della certificazione controversa, certificazione invece presentata dall'appellante, potrebbe aver inciso sulla *par condicio*, ma si tratta in tutta evidenza di un aspetto marginale, che non tocca direttamente la partecipazione, il mercato e la concorrenza, ma attiene esclusivamente alla fisiologica contesa tra privati per l'acquisizione della fornitura. Certamente la predetta circostanza non ha inciso in alcun modo, per quel che si dirà qui a seguire, sul conseguimento del risultato utile per la collettività e per l'amministrazione, in termini di *massima tempestività* e di *migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo* del prodotto acquistato.

2.5. D'altra parte, quando si disputa, come avviene nel caso in esame, della corretta attribuzione del punteggio, ossia della corretta valutazione della qualità del prodotto offerto, l'idea che il giudizio debba accertare la spettanza della commessa all'impresa che, se tutte le regole procedurali fossero state puntualmente applicate, sarebbe risultata aggiudicataria (e che dunque tale debba essere considerato il risultato "giusto" da perseguire), trascura la strumentalità delle forme e la considerazione che il risultato formalisticamente "corretto" non sempre e necessariamente, in una fattispecie del tipo di quella qui all'odierno esame del Collegio, si identifica con il risultato sostanzialmente giusto, che è soprattutto quello che correttamente riconosce e premia il prodotto

oggettivamente migliore, che dunque può assicurare il risultato del *migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo* del prodotto acquistato.

2.6. Occorre conseguentemente, ad avviso del Collegio, preferire una lettura – come bene ha fatto il primo giudice – non formalistica degli atti e della procedura di gara, avendo prioritario riguardo alla correttezza sostanziale del modo di procedere della stazione committente>>

## IL PRINCIPIO DEL RISULTATO RADICA IL DIRITTO DELLA STAZIONE APPALTANTE A NON AGGIUDICARE LA PROCEDURA DI GARA PER INIDONEITA' DELLE OFFERTE TECNICHE PRESENTATE

TAR Campania, sez. III, 10.10.2023 n. 5528

<<Osserva in proposito il Collegio che la decisione di non aggiudicare una gara costituisce esercizio del potere previsto dall'art. 95, comma 12, del codice dei contratti pubblici (secondo cui: «Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito»), che conferisce alla stazione appaltante, una prerogativa ampiamente discrezionale ( cfr. ex multis, Cons. Stato, IV, 31 maggio 2007, n. 2838; V, 27 febbraio 2001, n. 1060, radicata nel principio generale di buon andamento della pubblica amministrazione ed oggi ancor più rilevante alla luce del principio del risultato enunciato nel nuovo codice appalti che benché non applicabile *ratione temporis* alla presente procedura, costituisce un rilevante riferimento ermeneutico).

L'ampio margine di discrezionalità riservato alla stazione appaltante nella valutazione di idoneità dell'offerta rispetto alle esigenze che hanno condotto alla indizione della gara , non limita quindi la relativa valutazione al solo aspetto di convenienza economica , ma impone alla stessa un onere di motivazione rafforzato circa le ragioni di convenienza o di idoneità delle offerte (in termini Cons. Stato, V, 16 ottobre 2017, n. 4787); per altro verso, implica la limitazione del sindacato giurisdizionale ai profili di manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà o insufficienza della motivazione (ovvero all'errore o al travisamento dei presupposti di fatto). (cfr. Consiglio di Stato sez. V, Sentenza 8 luglio 2022 n.5720).

Nella specie, la stazione appaltante ha fatto corretto uso dei propri poteri discrezionali ed ha adeguatamente motivato la decisione di non procedere all'aggiudicazione della gara all'unico concorrente per ragioni di inidoneità dell'offerta tecnica presentata dal concorrente , rinviando anche per relationem alle valutazioni sull'offerta tecnica espresse dalla Commissione di gara, organo ad hoc della amministrazione di natura tecnica>>

Il principio del risultato: prime applicazioni giurisprudenziali – A cura del dott.  
Vincenzo Laudani

# IL PRINCIPIO DEL RISULTATO COSTITUISCE CODIFICAZIONE DEL PRINCIPIO DI STRUMENTALITA' DELLE FORME GIA' PRESENTE NELL'ORDINAMENTO E DI CUI SI E' FATTA COSTANTE APPLICAZIONE NELLA MATERIA DELLA CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Cons. Stato, sez. IV, 20.4.2023 n. 4014

<<Dal principio di proporzionalità deriva, pertanto, il corollario della c.d. «strumentalità delle forme» ad un interesse sostanziale dell'Amministrazione, di cui la giurisprudenza amministrativa ha fatto costante applicazione nel contenzioso in materia di appalti pubblici, e che di recente è stato codificato, mediante l'icastica formula del principio del risultato, dall'art. 1 del nuovo codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023>>

Il principio del risultato: prime applicazioni giurisprudenziali – A cura del dott.  
Vincenzo Laudani

## IL RISULTATO DEVE ESSERE INTESO QUALE RISULTATO VIRTUOSO E VIENE RAGGIUNTO ANCHE SELEZIONANDO OPERATORI ECONOMICI AFFIDABILI CHE NON VIOLINO PRESCRIZIONI DELLA LEX SPECIALIS DI GARA, COME LE DISPOSIZIONI RELATIVE AL SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO E AI TEMPI DI INOLTRE DELLA RELATIVA RICHIESTA

TAR Sicilia, Catania, sez. III, 12.12.2023 n. 3738

<<La valorizzazione dei principi che informano il nuovo Codice dei contratti pubblici conduce a respingere anche l'ulteriore doglianza con la quale la ricorrente lamenta il fatto che la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare, a fronte del mancato rispetto dei termini, il soccorso istruttorio.

Rilevato, infatti, che il termine fissato nel disciplinare di gara per l'espletamento dello stesso non fosse manifestamente illogico o irragionevole, non può ritenersi che l'amministrazione dovesse "disapplicare" una disposizione della *lex specialis* per consentire la rimessione in termini, ai fini della partecipazione in gara, della società che ricorre in giudizio. Non può negarsi, infatti, che a fronte della condotta negligente della ricorrente, il soccorso procedimentale

avrebbe leso il principio della parità delle parti, concretizzando evidentemente un pregiudizio per gli altri partecipanti alla procedura di affidamento.

Deve poi richiamarsi, in tale contesto, il particolare ruolo che il nuovo Codice dei contratti pubblici attribuisce ai due principi che guidano l'interprete nella lettura e nell'applicazione del nuovo impianto normativo di settore, ossia il principio del risultato e il correlato principio della fiducia.

Il primo, previsto dall'art. 1 del predetto d.lgs. 36/2023, costituisce "criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale" ed è legato da un nesso inscindibile con la "concorrenza", la quale opera in funzione del primo rendendosi funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. L'amministrazione, pertanto, deve tendere al miglior risultato possibile, in "difesa" dell'interesse pubblico per il quale viene prevista una procedura di affidamento. Il miglior risultato possibile, che sia anche il più "virtuoso", viene raggiunto anche selezionando operatori che dimostrino, fin dalle prime fasi della gara, diligenza e professionalità, quali "sintomi" di una affidabilità che su di essi dovrà esser riposta al momento in cui, una volta aggiudicatari, eseguiranno il servizio oggetto di affidamento.

Il nuovo principio-guida della fiducia, introdotto dall'art. 2 del d.lgs. n. 36/2023, porta invece a valorizzare l'autonomia

decisionale dei funzionari pubblici e afferma una regola chiara: ogni stazione appaltante ha la responsabilità delle gare e deve svolgerle non solo rispettando la legalità formale, ma tenendo sempre presente che ogni gara è funzionale a realizzare un'opera pubblica (o ad acquisire servizi e forniture) nel modo più rispondente agli interessi della collettività. Trattasi quindi di un principio che amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della p.a., in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile. Tale "fiducia", tuttavia, non può tradursi nella legittimazione di scelte discrezionali che tradiscono l'interesse pubblico sotteso ad una gara, le quali, invece, dovrebbero in ogni caso tendere al suo miglior soddisfacimento. Non si tratta, peraltro, di una fiducia unilaterale o incondizionata. La disposizione precisa infatti che la fiducia è reciproca e investe, quindi, anche gli operatori economici che partecipano alle gare. È legata a doppio filo a legalità, trasparenza e correttezza, rappresentando, sotto questo profilo, una versione evoluta del principio di presunzione di legittimità dell'azione amministrativa.

Molti istituti del Codice dei contratti pubblici, anche di derivazione europea, e tra i quali rientra proprio il soccorso istruttorio, presuppongono, d'altronde, la fiducia dell'ordinamento giuridico anche verso i soggetti privati che si relazionano con la pubblica amministrazione.

Non può tacersi, pertanto, che la condotta della ricorrente non fosse in linea con la fiducia riposta nella stessa dalla stazione appaltante e non potesse indurre, quindi, l'amministrazione che resiste in giudizio ad attuare la procedura di soccorso istruttorio a fronte della negligenza in cui essa era incorsa.

Deve inoltre rilevarsi che, come rilevato dallo stesso Consiglio di Stato (v. Consiglio di Stato sez. V, 19/01/2021, n. 575), la giurisprudenza amministrativa ha attribuito all'obbligo di sopralluogo un ruolo sostanziale, e non meramente formale, per consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto essendo esso strumentale a garantire una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi e conseguentemente funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica ed economica (cfr. Cons. Stato, III, 12 ottobre 2020, n. 6033; VI, 23 giugno 2016, n. 2800; IV, 19 ottobre 2015, n. 4778). La giurisprudenza ha altresì dubitato che possano derivare effetti espulsivi automatici in caso di mancato compimento dello stesso, ma solo ogni qualvolta, per le peculiarità del contratto da affidare, la sua inosservanza in alcun modo non impedisca il perseguimento dei risultati verso cui è diretta l'azione amministrativa, né il suo adempimento può dirsi funzionale a garantire il puntuale rispetto delle ulteriori prescrizioni

imposte dalla legge di gara (cfr. Cons. Stato, V, 29 maggio 2019, n. 3581). Appare chiaro che nella procedura di affidamento oggetto del presente scrutinio l'indispensabilità del sopralluogo, elevato ragionevolmente - come sopra evidenziato - ad adempimento necessario ai fini della presentazione dell'offerta, non potesse condurre l'amministrazione a una condotta differente da quella tenuta>>

## IL PRINCIPIO DEL RISULTATO NON OBBLIGA LA STAZIONE APPALTANTE A VALUTARE I GIUSTIFICATIVI PREVENTIVI DI OFFERTA

TAR Lombardia, sez. II, 28.9.2023 n. 2171

<<Neppure potrebbe sostenersi, come vorrebbe l'esponente, che l'Amministrazione avrebbe dovuto effettuare comunque la verifica essendo stati presentati i giustificativi di congruità dell'offerta.

Il deposito di questi ultimi, come già ricordato al punto 1.1 della presente narrativa, obbedisce soltanto ad esigenze di speditezza dell'azione amministrativa ma non può interpretarsi come un obbligo di procedere alla verifica in ogni caso; si tratterebbe, infatti, di una soluzione in contrasto con le note esigenze di efficienza, di efficacia e di tempestività della condotta dell'Amministrazione in materia di contratti pubblici (si veda ancora il fondamentale principio del "risultato" di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023)>>

## IL SOCCORSO PROCEDIMENTALE NON COSTITUISCE UNA FACOLTA' MA UN OBBLIGO PER LA STAZIONE APPALTANTE OGNI QUALVOLTA SIA NECESSARIO PER SANARE IRREGOLARITA' CHE POTREBBERO IMPEDIRE DI SELEZIONARE IL MIGLIORE OFFERENTE

[TRGA Bolzano, 25.10.2023 n. 316](#)

<<Va aggiunto che, come afferma giustamente il RTP AIG, l'istituto del soccorso istruttorio/procedimentale deve essere interpretato conformemente al cd. principio del risultato, oggi codificato nell'art. 1 del d.lgs. 36/2023 ma, come ricordato dal Consiglio di Stato in una recente decisione, costituente principio già immanente dell'ordinamento (Con. Stato, sez. IV, 20 aprile 2023, n. 4014).

Il perseguimento del risultato, infatti, deve orientare quale criterio-guida l'azione amministrativa nella selezione del concorrente che risulti il più idoneo all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento avendo presentato la migliore offerta. Da ciò deriva che l'operato della stazione appaltante la quale, attraverso erronee valutazioni,

impedisca all'operatore economico che abbia presentato la migliore offerta di aggiudicarsi la commessa, è illegittimo anche sotto il profilo della violazione del cd. principio del risultato.

È quindi chiaro che il ricorso al soccorso istruttorio/procedimentale non costituisce una mera facoltà per la stazione appaltante, ma un vero e proprio onere procedimentale ogniqualvolta esso sia strumentale a sanare irregolarità e/o omissioni afferenti alla documentazione presentata dagli operatori economici che potrebbero impedire di selezionare il miglior concorrente quale esecutore dell'appalto>>

Il principio del risultato: prime applicazioni giurisprudenziali – A cura del dott.  
Vincenzo Laudani